

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PREVISTA DALLA LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 - C.D. "LEGGE SALVA SUICIDI"

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Introdotta nel nostro ordinamento con la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 la procedura cosiddetta di esdebitazione destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare.

Il procedimento è rivolto quindi ai privati ed alle piccole imprese e permette la cancellazione dei debiti pregressi (discharge) del debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore) ivi compresi quelli verso il fisco (Equitalia).

La norma è stata introdotta, in questi tempi di forte crisi economica e finanziaria, per la necessità di attribuire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore non fallibile (piccole imprese o società artigiane, ad esempio) ovvero del consumatore la possibilità della cancellazione dei debiti, sempre che sussistano le condizioni, al fine di ripartire da zero (fresh start) e di riacquistare un ruolo attivo nell'economia, senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente.

SOGGETTI INTERESSATI ALLA PROCEDURA DI ESDEBITAZIONE?

I soggetti che possono accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sono i debitori a cui non si applica la legge fallimentare per cui:

- Consumatori, se estranei all'attività imprenditoriale o professionale;
- Imprenditori commerciali sotto soglia o che hanno cessato l'attività da più di 1 anno;
- Enti privati non commerciali;
- Imprenditori agricoli (art. 7 L. 3/2012);
- Start up innovative.

Sono invece esclusi dalle suddette procedure, i debitori soggetti al fallimento, secondo quanto stabilito dal decreto 16/03/1942 numero 267 (legge fallimentare), ossia: gli Imprenditori che esercitano un'attività commerciale, fatta eccezione per quelli che dimostrano la coesistenza dei seguenti 3 requisiti:

1. Non aver superato il limite di 300 mila euro di patrimonio attivo nei 3 anni precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio della attività,
2. Avere realizzato nel corso dei suddetti 3 anni, ricavi lordi complessivi inferiori a 200 mila euro;
3. Avere debiti anche non scaduti inferiori a 500.000 euro.

GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)

Gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (c.d. OCC) hanno lo scopo di facilitare il debitore - persona fisica o piccola impresa (in ogni caso non fallibile) - nel compito di formulare ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti.

Per poter accedere alla procedura, il debitore deve rivolgersi all'O.C.C. (Organismo Composizione Crisi) con sede nel circondario del Tribunale del luogo ove il soggetto che richiede l'esdebitazione ha la residenza o sede la cui istituzione è stata prevista dal D.M. 24 settembre 2014 n. 202 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2015.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Gli organismi chiamati a gestire la crisi da sovraindebitamento, possono essere costituiti da parte di enti pubblici come i Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni, università pubbliche ma anche da organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, il segretariato sociale e gli ordini professionali di avvocati e commercialisti, notai e associati iscritti di diritto.

Gli OCC, hanno il compito di svolgere una serie di funzioni quali:

- ❖ Assistere il debitore durante l'elaborazione del piano di ristrutturazione o della formulazione della proposta di accordo con i creditori;
- ❖ Verificare che i dati dell'accordo e la documentazione siano corretti e veritieri;
- ❖ Fare da tramite tra il debitore e tutti i creditori;
- ❖ Assolvere alle formalità pubblicitarie e alle funzioni di liquidatore, ove ordinato dal Giudice.

Il debitore in sovraindebitamento per cercare di risolvere la sua criticità nei confronti dei creditori, può rivolgersi ad un Organismo di composizione della crisi, per evitare che il debito diventi esecutivo, e di conseguenza si arrivi al fallimento con il pignoramento immobiliare o pignoramento presso terzi. Per far ciò, il debitore, deve scegliere un organismo di composizione della crisi tra quelli presenti nell'elenco ufficiale del Ministero della Giustizia, e conferirgli l'incarico.

L'organismo procede poi alla nomina del gestore della crisi, che viene comunicato al debitore.

TIPOLOGIE DI PROCEDURE

La legge in esame individua tre distinte procedure:

- 1) ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI;
- 2) PIANO DEL CONSUMATORE;
- 3) LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE.

In primo luogo si osserva che "il consumatore" è l'unica tipologia di debitore che può attivare tutte e tre le procedure mentre gli altri debitori possono accedere solamente all'accordo di composizione della crisi o alla liquidazione del patrimonio del debitore.

L'ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL DEBITORE NON CONSUMATORE.

Per quel che concerne invece le fasi caratterizzanti la procedura, finalizzata alla conclusione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore non consumatore, esse sono:

1. Il deposito della domanda.

Il debitore deve depositare presso il Tribunale del luogo di residenza o sede, unitamente alla proposta, l'elenco dei beni, dei creditori, delle somme dovute, gli atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'attestazione sulla fattibilità dell'accordo.

Deve depositare inoltre l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento personale e della sua famiglia. Ove svolgesse attività di impresa, è tenuto a depositare altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, con la relativa attestazione di conformità all'originale.

Con il deposito viene sospesa la decorrenza degli interessi convenzionali o legali, salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e ove la proposta preveda la continuazione dell'attività di impresa, il debitore può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione, per il pagamento dei creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

2. La verifica della fattibilità.

Il giudice provvede con decreto a fissare un'udienza, dandone pubblicità e ordinando la trascrizione ove necessario, a cura dell'organismo appositamente istituito. Dal momento dell'emissione del decreto, scatta l'effetto protettivo del patrimonio del debitore, che non può essere aggredito mediante azioni individuali dei creditori.

3. L'accordo.

Il consenso dei creditori deve pervenire all'organismo di composizione della crisi, almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante dichiarazione dagli stessi sottoscritta. La mancata comunicazione viene valutata come silenzio assenso.

Per addivenire all'omologazione è necessario l'ottenimento del 60 % dei crediti. I creditori privilegiati che vengono integralmente soddisfatti non hanno diritto di voto, se non rinunciano al diritto di prelazione.

4. L'omologazione.

Se l'accordo è raggiunto, l'organismo trasmette ai creditori l'accordo stesso con una propria relazione, assegnando ai creditori il termine di 10 giorni per eventuali contestazioni.

Segue la trasmissione al giudice, unitamente ad un'attestazione definitiva sulla fattibilità; il giudice provvede all'omologazione con successiva pubblicazione.

5. L'esecuzione.

Con riferimento all'esecuzione, il giudice può, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nominare un liquidatore. L'organismo stesso vigila sull'esatto adempimento, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

6. Fasi eventuali.

Le fasi eventuali concernono l'impugnazione e la risoluzione dell'accordo. Può essere proposto l'annullamento quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo oppure sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo oppure quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti. Il termine per l'azione di annullamento è di sei mesi dalla scoperta e in ogni caso non superiore a due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento.

La risoluzione può essere chiesta in caso di inadempimento dell'accordo da parte del debitore. Il termine per l'azione di risoluzione è di sei mesi dalla scoperta e in ogni caso non superiore ad un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento.

IL PIANO DEL CONSUMATORE

Avuto riguardo invece alle peculiarità della procedura prevista per il debitore "consumatore", oltre all'ovvio requisito soggettivo della qualità di consumatore come già sopra specificato, esse risiedono principalmente nella sufficienza della valutazione giudiziale di fattibilità della proposta; pertanto, non è necessario acquisire il consenso dei creditori in ordine al piano proposto dal consumatore. Alla proposta del consumatore deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, la quale deve contenere: l'indicazione della cause dell'indebitamento, le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni, il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni ed il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e sulla probabile convenienza del piano.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

In alternativa alle procedure di ristrutturazione sopra citate, la legge 221/2012 ha introdotto nel testo originario della legge 3/2012 un'alternativa, di carattere tuttavia esclusivamente liquidatoria.

La sezione seconda della legge, dall'articolo 14-ter all'articolo 14-terdecies, prevede la possibilità per il debitore (sia consumatore che non) di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio. La domanda viene presentata al Tribunale del luogo di residenza, allegando, oltre alla documentazione attestante la situazione di sovraindebitamento, anche l'inventario di tutti i beni del debitore. Il Giudice, ove ritiene di poter aprire la procedura, emette decreto con cui viene nominato un liquidatore. Sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventa esecutivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive. La durata minima della procedura è di 4 anni.

Il liquidatore forma l'inventario dei beni da liquidare e ne dà comunicazione ai creditori, i quali possono partecipare, depositando idonea domanda. Come nelle ordinarie procedure fallimentari viene predisposto uno stato passivo e successivamente un programma di liquidazione. Non appena il programma di liquidazione è eseguito e comunque non prima che siano trascorsi quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone la chiusura della procedura.

A conclusione della procedura di liquidazione, il debitore può ottenere, a seguito di istanza e verifica dei presupposti (sia soggettivi che oggettivi: pertanto l'aver cooperato e non ritardato lo svolgimento della procedura, non aver beneficiato di altra esdebitazione, non aver subito condanne penali ai sensi dell'art. 16 L. 3/2012 ed aver svolto nei quattro anni un'attività lavorativa adeguata), il beneficio dell'esdebitazione ovvero la liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

ESDEBITAZIONE

L'esdebitazione è il risultato del buon esito delle procedure sopra descritte e si ottiene con decreto del giudice cui il consumatore deve fare ricorso entro un anno dalla chiusura del piano, dell'accordo o della liquidazione. Con il decreto di esdebitazione il giudice dichiara quindi inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

Bitonto, 23/05/2017

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it